



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 47

Riunione del 11 maggio 2011

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente

45.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sporting Militello n.p. del Pres. p.t.**
- **Caruso Sebastiano n.q. di Pres. p.t.**

Con relazione ex art. 72 R.G., la Procura Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Sebastiano Caruso e, ex art. 55 R.G., il Sodalizio Sporting Militello dal medesimo presieduto, per avere gli stessi, in violazione degli artt. 17 comma 3 Statuto FIPAV e art.19 comma 2 RAT consentito all'atleta Maria Rita Vigata di svolgere allenamenti presso il sodalizio nonostante la stessa non fosse tesserata e priva di copertura assicurativa con conseguente impossibilità di intervento dell'assicurazione nel risarcimento conseguito ad un infortunio della stessa denunciante in data 14 dicembre 2010.

Secondo la costruzione accusatoria della Procura le difese svolte dal sodalizio e dal Presidente rendevano questi ultimi esenti da ogni responsabilità unicamente in relazione ad un altro fatto denunciato dall'atleta e vale a dire l'indebita percezione da parte del Sodalizio della somma di € 50,00 pretesa, secondo l'esposto, a titolo di spese per il tesseramento poi mai avvenuto.

La Procura riteneva di escludere la circostanza da ultimo descritta stante l'impossibilità di raggiungere la prova sul titolo del pagamento, al contrario, la responsabilità degli incolpati sarebbe emersa dalla ambiguità di certi comportamenti per altro dagli stessi parzialmente ammessi ed emersi dalle loro stesse difese.

Tali comportamenti sarebbero consistiti nell'aver consentito ad una non tesserata, se pur in sporadiche occasioni di allenarsi e nell'aver sottoposto a vista medica l'atleta, con ciò attestando la propria volontà, poi disattesa, di procedere al suo tesseramento.

In buona sostanza secondo l'accusa il comportamento censurabile consisterebbe nell'aver consentito la partecipazione della giovane non tesserata ad attività "*comunque di per sé potenzialmente idonea a produrre un evento lesivo*".

Nelle proprie difese, il sodalizio esponeva che, nella piccola realtà territoriale nella quale lo stesso si trova ad operare, la squadra di pallavolo locale, che ha



potuto conseguire la militanza in serie D nella corrente stagione sportiva, rappresenta un forte centro di aggregazione per i giovani del paese, tant'è vero che la locale associazione viene supportata dai diversi sostenitori tramite la quota associativa di € 50,00 annui; fra questi non sono solo gli atleti tesserati FIPAV e i dirigenti, ma anche i sostenitori e i simpatizzanti frequentatori della palestra fruita dal sodalizio. Fra questi era, appunto, la Sig.na Virgata Maria Rita; questa, pur avendo manifestato un vivo interesse per lo sport della pallavolo, in ciò encomiabilmente sostenuta ed incoraggiata dal padre, Sig. Mario Virgata, parente dell'allenatore della squadra, era stata ammessa esclusivamente a frequentare la palestra (da ciò la richiesta di visita medica), ma mai impegnata in attività federali quali allenamenti o incontri ufficiali. In particolare, nel corso della partita *amichevole* del 14 dicembre ultimo scorso la giovane aveva partecipato ad una manifestazione di presentazione della squadra nel corso della quale, tutti i membri del sodalizio, anche dirigenti e allenatori di sesso maschile, si erano esibiti in qualche tiro presso la locale palestra. Nessun infortunio, secondo la ricostruzione del sodalizio, si era verificato in quell'occasione. Tant'è vero che la giovane Virgata, al termine della manifestazione si era allontanata dalla palestra con le proprie gambe. A proposito dell'episodio relativo al preteso infortunio il sodalizio e per esso il suo Presidente avanzavano addirittura il sospetto che si trattasse di una forzatura, ricostruita artatamente per una sorta di vendetta personale del Sig. Mario Virgata che, lavorando presso il locale ospedale, non aveva avuto alcuna difficoltà a far repertare in modo compiacente un malessere della figliola. In sede di riunione, la Procura federale ha chiesto applicarsi nei confronti del sodalizio la sanzione della multa di € 250,00 e nei confronti del suo Presidente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1. Il Sig. Sebastiano Caruso, presente nella duplice sua qualità ha chiesto non farsi luogo a sanzione.

Osserva la commissione.

Non esiste agli atti alcuna prova circa la sussistenza del nesso causale che consenta di collegare le lesioni refertate alla Sig.na Maria Rita Virgata al denunciato "infortunio" del 14 dicembre 2010.

Né esiste la prova che le lesioni si siano prodotte in occasione della presenza della Virgata presso la palestra; anzi, a quanto risulta dalle stesse dichiarazioni della Virgata la stessa avrebbe concluso l'allenamento senza alcun problema, allontanandosi, alla fine della manifestazione, da sola dalla palestra.

Resta, indubbiamente la circostanza, ammessa dallo stesso sodalizio dell'aver impegnato l'atleta in attività sportive "non ufficiali" e quindi prive di copertura assicurativa, definite ora, "allenamenti" ora "raccolta di palloni".

Notoriamente il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008, rubricato "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi", impone l'assicurazione obbligatoria nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto, per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; orbene, la norma non deve, ad avviso della commissione, intendersi nel senso limitativo letterale dell'obbligo dei soggetti affiliati alle federazioni sportive di



stipulare le polizze di legge in favore dei propri tesserati (e solo di essi), bensì nel più ampio senso di evitare la partecipazione a qualsiasi attività riconducibile all'attività sportiva propria del sodalizio a soggetti che, in quanto non tesserati, non risultino coperti dai rischi che di questa sono propri.

Indubbiamente, sembra che, sotto l'indicato profilo, il sodalizio incolpato abbia tenuto un comportamento superficiale consentendo a soggetti non tesserati di partecipare ad attività sportive in assenza di un rapporto ben definito e strutturato, anche sotto il profilo assicurativo. Infatti, qualora si tratti di attività federali "ufficiali" non deve essere consentito a soggetti non coperti dall'assicurazione di cui al DPCM 16 aprile 2008 di svolgere alcun ruolo. Ove si tratti, invece, come sembra essere accaduto nel caso di specie, di attività promozionali o ludiche, intese a promuovere presso i giovani lo sport della pallavolo, il sodalizio organizzatore deve provvedere o ad organizzare le stesse presso strutture assicurate ovvero a provvedersi di adeguata assicurazione a copertura dei rischi della manifestazione.

Non si tratta, comunque, in questa sede di applicare sanzioni per una simile omissione, posto che, nella specie non risulta neppure con certezza se essa vi sia stata o meno (la denunziante parla testualmente di "*assenza di disponibilità nell'attuazione delle procedure assicurative*").

Si tratta a questo punto di stabilire se possa ritenersi contrario ai doveri di lealtà e probità consentire ad una giovane aspirante pallavolista di partecipare ad alcune attività promozionali ovvero di seguire la squadra in veste di sostenitrice.

Non ritiene, invero, la Commissione che, in base a quanto dagli atti emerso, il comportamento tenuto dal Sodalizio e dal suo Presidente possa ritenersi in contrasto con il generale dovere di lealtà e probità imposto agli iscritti dagli artt. 17 comma 3 Statuto FIPAV e art.19 comma 2 RAT in quanto attuato in buona fede e nell'intento di favorire la partecipazione all'attività sportiva.

Pertanto, pur con il dovuto richiamo alla più scrupolosa attenzione per la salvaguardia della sfera giuridica di chiunque intenda avvicinarsi allo sport della pallavolo,

La CGN dispone

Non farsi luogo a sanzione

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 19 maggio 2011